



Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 17a Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: principi fondamentali

¹ Gli articoli 17a-17e si applicano alle aziende e ai lavoratori da esse occupati che, per fornire servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane, vengono prestati a un'economia domestica privata e abitano nell'economia domestica della persona assistita.

² Alle aziende e ai lavoratori di cui al capoverso 1 si applicano l'articolo 4 per il lavoro notturno e il lavoro domenicale nonché gli articoli 8 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

³ Le aziende di cui al capoverso 1 devono sottostare al contratto collettivo di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. I partner sociali devono per giunta disciplinare le condizioni di lavoro per quanto concerne la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.

⁴ Per servizio basato sulla disponibilità si intende un servizio durante il quale il lavoratore, al di fuori dell'orario di lavoro regolare, si tiene pronto all'interno o all'esterno dell'economia domestica per eventuali interventi.

¹ RS 822.112

Art. 17b Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: servizio basato sulla disponibilità

¹ Al lavoratore che presta un servizio basato sulla disponibilità occorre accordare un tempo d'intervento di almeno 30 minuti.

² Un servizio basato sulla disponibilità può essere pianificato al massimo durante 20 giorni lavorativi ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana.

³ Per ogni giorno lavorativo, il servizio basato sulla disponibilità può ammontare al massimo a cinque ore ed essere suddiviso al massimo in tre periodi. Se durante un medesimo periodo il lavoratore deve intervenire più di due volte, l'intero periodo è considerato tempo di lavoro.

Art. 17c Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: periodi di riposo

¹ Al lavoratore va garantito ogni settimana un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive.

² Il periodo di riposo giornaliero ammonta a 11 ore. Si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro².

Art. 17d Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: pause

¹ Vale come pausa il tempo durante il quale il lavoratore può lasciare l'abitazione e non è a disposizione della persona assistita. Al lavoratore va garantito ogni giorno una pausa di almeno 60 minuti.

² In caso di servizio basato sulla disponibilità durante la notte o di servizio basato sulla disponibilità durante il giorno suddiviso in tre periodi, il giorno successivo tra le 06.00 e le 20.00 al lavoratore va garantita una pausa di almeno due ore consecutive.

Art. 17e Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: registrazione della durata del lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento per registrare le ore di lavoro, il servizio basato sulla disponibilità, gli interventi durante tale servizio nonché le pause. Le ore di lavoro prestate devono essere viste dalla persona assistita e dal la-

² RS 822.111

voratore. Il prestatore di personale è tenuto controllare e vistare tempestivamente i rapporti di lavoro.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,